

MILLENNIUM
fondazione M

Protocollo d'Intesa

Tra:

**ASSOCIAZIONE AMBALT
ODV**

e

**FONDAZIONE MILLENNIUM
ETS**

Ancona (AN) - Italia

16 luglio 2024

PROTOCOLLO D'INTESA

In data 11 luglio 2024, in Ancona (AN) tra:

- **il Dott. Carmelo**, nato il 02 dicembre 1963 a Scalea (CS) e residente nel Comune di Scalea (CS) alla Via Fiume Lao n. 120, C.F. LEOCML63T021489D, che interviene al presente atto nella qualità di **Presidente della Fondazione MILLENNIUM ETS** avente sede in Roma alla Via Ruggero Bonghi n. 5, C.F. e P.I. 01838440681, Mail: fondazionemillennium@fondazionemillennium.it, Pec: ONLUSMILLENNIUM@PEC.IT;

e

- **Dott. Sergio Santonu**, nato il 02 dicembre 1959 ad Ancona (AN) e residente nel Comune di Ancona (AN) alla Via M Torest n. 43, C.F. SNTSRG59T02A271U, che interviene al presente atto nella qualità di **Presidente dell'Associazione AMBALT ODV** avente sede in Ancona (AN) alla Via Corridoni n. 11, C.F. 93011110421, Mail: info@ambalt.it, Pec: ambalt@pec.it

premesse che:

- a) La Fondazione MILLENNIUM ETS, costituita nell'anno 2007 come Associazione e dall'Ottobre 2023 trasformata in Fondazione, ha come scopo principale la promozione e la valorizzazione dell'individuo nelle diverse fasi evolutive della vita Umana e l'obiettivo di raccogliere, gestire e destinare fondi ed aiuti umanitari da e verso qualunque Paese della Terra perseguendo esclusivamente lo scopo della solidarietà sociale. Per il raggiungimento di tali scopi, la Fondazione utilizza gli strumenti offerti dalle Scienze Umanistiche, Informatiche, Telematiche e Metodi Psicologici capaci di promuovere e valorizzare le risorse di bambini, giovani, adulti, anziani, nel nome della Giustizia della solidarietà Sociale, Religiosa e Spirituale. Su tale presupposto l'attività della Fondazione viene attuata attraverso azioni territoriali di respiro locale, Nazionale ed Internazionale coinvolgendo nei Progetti le varie Entità, Associazioni, ed Istituzioni presenti sul territorio;
- b) L'associazione AMBALT ha come scopo quello di aiutare ed assistere tutti i bambini marchigiani oncematologici e le loro famiglie affinché vengano loro garantite le migliori terapie, la necessaria capacità professionale di medici ed infermieri, l'ottimale

MILLENNIUM

fondazione

trattamento nel rispetto della qualità della vita e della dignità umana e un adeguato sostegno sul piano sociale d'economico. Sollecita quindi attenzione massima alle scelte sanitarie e terapeutiche, accoglie adeguatamente sia il bambino che chi lo assiste; segue le famiglie con affiancamento di volontari in tutte le fasi della malattia; offre aiuti economici; incentiva la divulgazione della conoscenza delle problematiche relative alla oncematologia pediatrica; cura i rapporti tra genitori e personale medico ed infermieristico; promuove la ricerca lo studio in campo oncematologico pediatrico; segue ed aiuta i bambini malati provenienti da altre regioni o dall'estero; si fa garante del riconoscimento giuridico dei diritti del bambino malato; partecipare ad incontri, spettacoli e dibattiti dove sia possibile dare testimonianza del lavoro svolto, suscita incontri con le scuole per portare il seme del volontariato nel cuore dei giovani. I volontari, nel Reparto, supportano e intrattengono i bambini con giochi e animazioni e li aiutano, ove necessario, nei loro studi scolastici e, a domicilio, li seguono anche nelle fasi di remissione o di controllo extra ospedaliero. Aiuta infine le famiglie anche nel disbrigo di incombenze burocratiche idonee al riconoscimento ed all'ottenimento di quanto di diritto è previsto nelle varie leggi.

c) La Fondazione Millennium Ets opera in Italia e nel Mondo, attraverso attività attuate direttamente o per mezzo di accordi con realtà con le quali si condividono le finalità e lo spirito;

Tanto premesso le Parti hanno inteso definire il presente Protocollo d'Intesa come appresso definito:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse vengono ribadite e fanno parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Accordo.

ART. 2 - OGGETTO

Le Parti hanno inteso sottoscrivere il presente Protocollo d'Intesa al fine di attivare una collaborazione diretta alla creazione e gestione di Progetti finalizzati ad attuare gli scopi e finalità di ciascuna struttura nello spirito dei rispettivi statuti sociali.

ART. 3 - TERMINE E SCADENZA DEL PROTOCOLLO

Le Parti concordano che il presente accordo avrà efficacia dalla data di sottoscrizione sino alla relativa rescissione. In caso di rescissione rimarranno validi gli impegni assunti per i progetti ancora in itinere.

MILLENNIUM
fondazione

MILLENNIUM

fondazione

ART. 4 – AMBITO DI OPERATIVITA'

In via del tutto esemplificativa, ma non esaustiva, le Parti concordano di attuare tutto quanto, nelle loro possibilità al fine di collaborare per l'attuazione di quanto previsto dal presente Protocollo d'Intesa.

Le Parti concordano che collaboreranno ciascuna per le proprie competenze per l'attuazione del presente Accordo.

Per ciascun Progetto, se necessario, sarà definito un Protocollo Attuativo specifico.

ART. 5 – COSTITUZIONE COMITATO TECNICO PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' E DEI PROGETTI

Al fine di promuovere l'attuazione delle finalità del presente accordo quadro e di verificare i risultati delle attività da esso derivanti, la Fondazione Millennium Ets e l'Associazione Ambalt Odv s' impegnano a realizzare le seguenti attività:

- a) diffondere le informazioni attraverso gli strumenti di comunicazione di cui gli stessi dispongono;
- b) confrontarsi con cadenza periodica sull'evoluzione delle attività poste effettivamente in essere nel periodo di collaborazione.

A tal fine viene costituito, con riferimento all'oggetto di cui alla lettera e) dell'articolo 2, il "Comitato Tecnico per il coordinamento delle attività" e composto da un rappresentante della Fondazione Millennium Ets ed un rappresentante dell'Associazione Ambalt Odv.

- per la Fondazione Millennium Ets viene nominato, quale componente, il dott. Federico Valente;

- per l'Associazione Albalt Odv viene nominato, quale componente, il dott. Sergio Santomo;
Tale Comitato Tecnico ha il compito di progettare, promuovere, organizzare, monitorare e valutare le iniziative di interesse comune.

L'attività del Comitato Tecnico è a titolo gratuito. I componenti si impegnano a rispettare la riservatezza delle informazioni in oggetto.

ART. 6 CONFORMITA' ALLA LEGGE

Il presente accordo sarà sottoposto alla vigente normativa italiana.

ART. 7 – APPALTATORI DIPENDENTI

Ciascuna Parte è separata e indipendente ed il presente Accordo non è ritenuto idoneo a creare un rapporto di agenzia, di lavoro o di associazione tra di loro, salvo quanto sarà necessario per l'inquadramento degli stagisti. Ciascuna delle Parti comprende e accetta che il

MILLENNIUM
fondazione

presente Accordo istituisce un appaltatore indipendente e che gli agenti o i dipendenti di ciascuna delle rispettive Parti non sono dipendenti o agenti di altri.

ART. 8 – RISERVATEZZA

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno dei partner attuato ad un altro, dovranno essere considerate da quest'ultimo di carattere confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

Le Parti si impegnano inoltre a realizzare ogni attività e/o azione volta ad impedire che dette informazioni, dati e/o documentazioni possano in qualche modo essere acquisite dai terzi riconoscendone sin d'ora la piena proprietà ed esclusiva disponibilità del soggetto che le ha rilasciate, anche per quanto attiene a tutti i profili di proprietà intellettuale ad esse relativi.

L'obbligo della riservatezza non si applica alle informazioni:

- che le Parti divulgatrici già detengono al momento di definizione del presente Accordo;
- che sono di pubblico dominio;
- che le Parti ricevono in modo legittimo da terze parti senza essere soggette all'obbligo di riservatezza;
- che le Parti divulgatrici sviluppano o hanno sviluppato in modo autonomo al di fuori del presente Accordo;
- che sono state esplicitamente esentate dall'obbligo di riservatezza dalla Parte che le comunica;
- quando l'obbligo di divulgazione è previsto dalla legge.

Gli obblighi di riservatezza decorrono dalla sottoscrizione del presente Accordo e restano validi fino a cinque anni dalla data di conclusione del presente Accordo.

ART. 9 – LIBERATORIA ALL'USO DEL MARCHIO E DEL LOGO E AUTORIZZAZIONE A PUBBLICIZZARE IL PROTOCOLLO D'INTESA

Le Parti si danno reciproca autorizzazione all'utilizzo dei "Loghi" e "Nomi" aziendali, al fine della pubblicizzazione del presente Protocollo d'Intesa, sia in forma cartacea che in forma digitale, autorizzando anche la pubblicizzazione dell'Accordo sui rispettivi siti e/o pagine social. È fatto divieto di concessione d'uso, di cessione o di subconcessione totale o parziale a terzi del suddetto Logo/Marchio. È vietato l'utilizzo del Logo in contesti e per motivi diversi da quelli autorizzati con la presente. Tale utilizzo è da considerarsi effettuato in forma del tutto gratuita. Le Parti si riservano il diritto di ritirare la presente autorizzazione qualora ritengano, a loro insindacabile giudizio, che essa possa causare pregiudizio o danno al suo

MILLENNIUM *fondazione*

buon nome e reputazione. La presente liberatoria ha validità limitata fino alla durata del presente Protocollo d'Intesa. Si dichiara di essere a conoscenza della legislazione e delle normative al riguardo.

ART. 10 – SEPARABILITA'

Le disposizioni del presente Accordo sono separabili e se una qualsiasi delle disposizioni del presente Protocollo d'Intesa non è valida, nulla o inapplicabile, le restanti disposizioni rimarranno pienamente valide ed efficaci.

ART. 11 – FORMA SCRITTA

Il presente Accordo è formulato secondo forma scritta, sottoscritta per accertazione dei termini da entrambe le Parti. Ogni cambiamento, modifica, integrazione dovrà essere formulata secondo la stessa modalità.

ART. 12 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi eventuale controversia dovesse insorgere relativamente alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, le Parti concordano che è competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

ART. 13 – TRATTAMENTI DATI

Conseguentemente le Parti s'impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, fornendo adeguate garanzie per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE n.679/2016 e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.


Letto, accettato e sottoscritto

F.to Fondazione Millennium Ets

 (Prof. Carmelo Leo)

MILLENNIUM
fondazione

F.to Associazione Ambat Odv

 (Dott. Sergio Santoro)

ambat odv

Sede Legale Via Corridoni, 11 - 60123 Ancona
Casa di Accoglienza Via M. T. Calcutta, 1/b 000
Cod. Fisc. 93011110421